

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 maggio 2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato la precedente decisione, assunta in data 30 settembre 2013, con la quale il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di Costa Stefano in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 per avere, nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio SATAB, omesso di versare, entro il termine di legge, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione da lui stesso presentata, quanto all'anno di imposta 2009, per un ammontare pari ad euro 467.057,00, e lo aveva, pertanto, condannato, con la concessione dei doppi benefici, alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Costa, assistito dal proprio legale di fiducia, affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso.

Col primo di essi il Costa ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, la inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen., da cui sarebbe derivata la nullità della notificazione del decreto di citazione dell'imputato di fronte alla Corte di appello, essendo stata questa eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., tramite invio, a mezzo posta elettronica certificata, del relativo atto al difensore di fiducia dell'imputato, sebbene questi avesse, con l'atto di nomina, espressamente dichiarato di non accettare notificazioni eseguite nei confronti del proprio assistito sulla base della predetta disposizione codicistica.

Ha precisato il ricorrente che siffatto vizio era stato fatto valere durante il giudizio di appello, in particolare nel corso della udienza del 19 maggio 2016, ma la relativa eccezione era stata disattesa dalla Corte territoriale con ordinanza dibattimentale oggetto anch'essa di impugnazione.

Col secondo motivo di ricorso il Costa ha lamentato, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione e travisamento del fatto, la affermazione contenuta nella sentenza impugnata avente ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente nell'elemento soggettivo necessario per la sussistenza del reato contestato.

Con atto datato 24 marzo 2017 la difesa dell'imputato ha articolato un ulteriore motivo di impugnazione con il quale ha censurato la sentenza della Corte felsinea nella parte in cui in essa non è stato data applicazione alla



speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del dlgs n. 74 del 2000, come modificato a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, esso è meritevole di accoglimento.

Osserva, infatti, il Collegio, procedendo a partire dall'esame del primo motivo di ricorso in quanto si tratta di censura relativa ad un profilo del tutto preliminare del giudizio, che effettivamente la notificazione al prevenuto, il quale è rimasto contumace nel giudizio di gravame, del decreto di citazione a giudizio in grado di appello è risultata viziata e, pertanto, viziata è la ordinanza dibattimentale con la quale la Corte territoriale emiliana non ha rilevato la predetta nullità.

Si rileva, infatti, al riguardo che è pacifico che nel caso che interessa la notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello sia stata eseguita nei confronti del Costa presso lo studio del suo difensore di fiducia; studio, giova precisare, presso il quale il Costa non aveva eletto domicilio, avendo, invece, egli indicato quale sede per ricevere le notificazioni degli atti relativi al presente procedimento la propria residenza anagrafica.

Altrettanto pacifico è che la difesa dell'imputato abbia tempestivamente eccepito il vizio della notificazione dell'atto in questione e che, a fronte di tale eccezione la Corte bolognese abbia replicato, disattendendo l'eccezione, con una articolata ordinanza dibattimentale nella quale, in sostanza, si è rilevato che l'eventuale vizio derivante dalla avvenuta notificazione di un atto del processo presso il difensore di fiducia dell'imputato e non presso il domicilio da questo eletto o dichiarato è comunque suscettibile di essere sanato allorché risulti provato che, sebbene ne sia stata eseguita in tal modo la notificazione, l'atto è stato comunque conosciuto dal suo destinatario e non gli è stato per tale motivo impedito di esercitare adeguatamente il diritto di difesa; in ogni caso, soggiunge la Corte territoriale, la possibilità di far rilevare la relativa nullità è soggetta alle sanatorie ed alle decadenze di cui agli artt. 184, comma 1, 183, 182 e 181 cod. proc. pen.

Le illustrate argomentazioni svolte dalla Corte felsinea, pur astrattamente congruenti, appaiono, tuttavia, non pertinenti nel presente giudizio.

Ha, infatti, omesso di considerare la Corte che nel caso in questione, per come ampiamente documentato dalla difesa dell'imputato ricorrente, il suo

difensore fiduciario, all'atto dell'accettazione dell'incarico defensionale in favore del Costa, in data 29 febbraio 2012, ebbe espressamente a dichiarare di non accettare le notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Come, infatti, questa Corte ha chiarito - sebbene sia assodato che la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia integri, nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato od eletto altrove domicilio per le notificazioni, un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare convenientemente il diritto di difesa e che, comunque, essa rimane priva di effetti se non tempestivamente dedotta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 novembre 2016, n. 47953) - la forma di notificazione in questione è astrattamente praticabile solo nel caso in cui il difensore fiduciario non abbia dichiarato immediatamente alla autorità procedente di non accettare notificazioni per conto del suo assistito (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 luglio 2016, n. 31569).

A tal proposito va rimarcato, quanto al caso di specie, che il difensore dell'imputato ha formulato la espressa riserva alla accettazione delle notificazioni per conto del Costa già in occasione della presentazione della dichiarazione di opposizione al decreto di condanna; ad essa, infatti, era allegato l'atto di nomina del difensore di fiducia in cui era precisato il rifiuto di accettare la notificazione di atti per conto del suo assistito.

Va, peraltro, fatta, quanto al caso di specie un'ulteriore precisazione; come questa Corte ha, infatti, puntualizzato la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia dell'imputato abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni a lui inviate sebbene destinate al suo assistito deve intendersi revocata *per facta concludentia* laddove il professionista in questione abbia, comunque, accettato l'atto destinato al suo assistito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 settembre 2013, n. 37264).

Tale principio può, tuttavia, valere solo nel caso in cui il destinatario formale dell'atto, cioè il difensore, sia stato nella materiale possibilità di optare fra il ricevere l'atto ed il rifiutarlo formalmente.

Ciò, e qui si rientra nella specificità del caso ora in esame, non è, in particolare, possibile in ipotesi di trasmissione dell'atto tramite posta

elettronica certificata, come avvenuto nella fattispecie reale sottoposta all'esame di questa Corte.

Laddove, infatti, si provveda alla notificazione degli atti attraverso siffatto strumento di comunicazione - nel quale le concrete modalità di trasmissione dell'atto precludono al destinatario di esso di esercitare una scelta fra il riceverlo ed il rifiutarlo, posto che lo stesso viene automaticamente recapitato presso l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (il quale può decidere se aprire o meno il messaggio ma non se riceverlo o meno essendo la fase della ricezione gestita in termini di automatismi informatici) - deve escludersi la possibilità di desumere la tacita rinunzia alla facoltà precedentemente esercitata sol perché l'atto è stato materialmente ricevuto.

Invero, deve a questo punto rilevarsi che - sebbene la forma di notificazione tramite posta elettronica certificata, se eseguita presso il difensore, può essere utilizzata anche in relazione agli atti indirizzati alla parte personalmente, posto che la disposizione di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni con legge n. 221 del 2012, che esclude la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per le notificazioni all'imputato va riferita esclusivamente alle notificazioni eseguite direttamente nei confronti della persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna dell'atto al suo difensore sebbene ciò avvenga nell'interesse dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 settembre 2016, n. 40907) - tale disposizione non può essere tuttavia considerata alla stregua di un comodo *escamotage* per aggirare l'avvenuto legittimo esercizio della facoltà prevista in favore del difensore fiduciario del prevenuto ai sensi dell'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen. di non accettare la notificazione di atti destinati al proprio cliente.

Nel caso, pertanto, dell'utilizzo della posta elettronica certificata, l'avvenuta ricezione da parte del difensore fiduciario del destinatario dell'atto, in quanto si tratta di atto non espressivo di alcuna volontà contraria a precedenti forme di manifestazione di essa, non può certamente valere quale tacita revoca della dichiarazione di non volere accettare gli atti in questione.

Poiché nel caso in esame, per come dianzi rilevato, l'atto con il quale è stata esercitata la *vocatio in ius* dell'imputato di fronte alla Corte di appello è stato a questo notificato in una forma radicalmente viziata in quanto rimesso ad un soggetto non legittimato a ricevere tale atto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Bologna, il vizio che ha colpito tale atto sarebbe stato

suscettibile di essere sanato, secondo la previsione generale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., solamente nella ipotesi in cui la parte si fosse spontaneamente costituita in giudizio (ovvero avesse espressamente rinunciato a comparire), in tal modo dimostrando l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'atto era preordinato.

Poiché, invece, nel caso di specie l'imputato è rimasto contumace, non vi sono elementi per potere desumere l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, che, pertanto, deve essere dichiarato nullo.

Alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio del Costa fa, visto l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., seguito la nullità derivata dell'intero giudizio di gravame.

Dall'accoglimento del ricorso del prevenuto ed all'annullamento della sentenza impugnata, deriva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna che, previa rinnovazione dell'atto nullo, provvederà, in diversa composizione personale, a celebrare nuovamente il giudizio di gravame introdotto con la impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 30 settembre 2013 a carico del Costa.

L'accoglimento della questione di carattere preliminare preclude l'esame del secondo motivo di ricorso nonché di quello formulato in sede di motivi aggiunti.


PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, 12 aprile 2017



Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Piero SAVANI)



57105-17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

TA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Piero SAVANI	Presidente
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Antonella DI STASI	Consigliere
Dott. Emanuela GAI	Consigliere
Dott. Ubalda MACRI'	Consigliere

PUBBLICA UDIENZA
del 12 aprile 2017

SENTENZA N.

1335

REGISTRO GENERALE
n. 48037 del 2016

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COSTA Stefano, nato a Mantova il 3 ottobre 1955;

avverso la sentenza n. 2776/16 della Corte di appello di Bologna del 19 maggio 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentita, altresì, per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Andrea PASCERINI del foro di Bologna, l'avv.ssa Paola MASCHIO, del foro di Bologna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 maggio 2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato la precedente decisione, assunta in data 30 settembre 2013, con la quale il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di Costa Stefano in ordine al reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 per avere, nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio SATAB, omesso di versare, entro il termine di legge, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione da lui stesso presentata, quanto all'anno di imposta 2009, per un ammontare pari ad euro 467.057,00, e lo aveva, pertanto, condannato, con la concessione dei doppi benefici, alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Costa, assistito dal proprio legale di fiducia, affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso.

Col primo di essi il Costa ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, la inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen., da cui sarebbe derivata la nullità della notificazione del decreto di citazione dell'imputato di fronte alla Corte di appello, essendo stata questa eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., tramite invio, a mezzo posta elettronica certificata, del relativo atto al difensore di fiducia dell'imputato, sebbene questi avesse, con l'atto di nomina, espressamente dichiarato di non accettare notificazioni eseguite nei confronti del proprio assistito sulla base della predetta disposizione codicistica.

Ha precisato il ricorrente che siffatto vizio era stato fatto valere durante il giudizio di appello, in particolare nel corso della udienza del 19 maggio 2016, ma la relativa eccezione era stata disattesa dalla Corte territoriale con ordinanza dibattimentale oggetto anch'essa di impugnazione.

Col secondo motivo di ricorso il Costa ha lamentato, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione e travisamento del fatto, la affermazione contenuta nella sentenza impugnata avente ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente nell'elemento soggettivo necessario per la sussistenza del reato contestato.

Con atto datato 24 marzo 2017 la difesa dell'imputato ha articolato un ulteriore motivo di impugnazione con il quale ha censurato la sentenza della Corte felsinea nella parte in cui in essa non è stato data applicazione alla



speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del dlgs n. 74 del 2000, come modificato a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, esso è meritevole di accoglimento.

Osserva, infatti, il Collegio, procedendo a partire dall'esame del primo motivo di ricorso in quanto si tratta di censura relativa ad un profilo del tutto preliminare del giudizio, che effettivamente la notificazione al prevenuto, il quale è rimasto contumace nel giudizio di gravame, del decreto di citazione a giudizio in grado di appello è risultata viziata e, pertanto, viziata è la ordinanza dibattimentale con la quale la Corte territoriale emiliana non ha rilevato la predetta nullità.

Si rileva, infatti, al riguardo che è pacifico che nel caso che interessa la notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello sia stata eseguita nei confronti del Costa presso lo studio del suo difensore di fiducia; studio, giova precisare, presso il quale il Costa non aveva eletto domicilio, avendo, invece, egli indicato quale sede per ricevere le notificazioni degli atti relativi al presente procedimento la propria residenza anagrafica.

Altrettanto pacifico è che la difesa dell'imputato abbia tempestivamente eccepito il vizio della notificazione dell'atto in questione e che, a fronte di tale eccezione la Corte bolognese abbia replicato, disattendendo l'eccezione, con una articolata ordinanza dibattimentale nella quale, in sostanza, si è rilevato che l'eventuale vizio derivante dalla avvenuta notificazione di un atto del processo presso il difensore di fiducia dell'imputato e non presso il domicilio da questo eletto o dichiarato è comunque suscettibile di essere sanato allorché risulti provato che, sebbene ne sia stata eseguita in tal modo la notificazione, l'atto è stato comunque conosciuto dal suo destinatario e non gli è stato per tale motivo impedito di esercitare adeguatamente il diritto di difesa; in ogni caso, soggiunge la Corte territoriale, la possibilità di far rilevare la relativa nullità è soggetta alle sanatorie ed alle decadenze di cui agli artt. 184, comma 1, 183, 182 e 181 cod. proc. pen.

Le illustrate argomentazioni svolte dalla Corte felsinea, pur astrattamente congruenti, appaiono, tuttavia, non pertinenti nel presente giudizio.

Ha, infatti, omesso di considerare la Corte che nel caso in questione, per come ampiamente documentato dalla difesa dell'imputato ricorrente, il suo

difensore fiduciario, all'atto dell'accettazione dell'incarico defensionale in favore del Costa, in data 29 febbraio 2012, ebbe espressamente a dichiarare di non accettare le notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Come, infatti, questa Corte ha chiarito - sebbene sia assodato che la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia integri, nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato od eletto altrove domicilio per le notificazioni, un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare convenientemente il diritto di difesa e che, comunque, essa rimane priva di effetti se non tempestivamente dedotta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 novembre 2016, n. 47953) - la forma di notificazione in questione è astrattamente praticabile solo nel caso in cui il difensore fiduciario non abbia dichiarato immediatamente alla autorità procedente di non accettare notificazioni per conto del suo assistito (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 luglio 2016, n. 31569).

A tal proposito va rimarcato, quanto al caso di specie, che il difensore dell'imputato ha formulato la espressa riserva alla accettazione delle notificazioni per conto del Costa già in occasione della presentazione della dichiarazione di opposizione al decreto di condanna; ad essa, infatti, era allegato l'atto di nomina del difensore di fiducia in cui era precisato il rifiuto di accettare la notificazione di atti per conto del suo assistito.

Va, peraltro, fatta, quanto al caso di specie un'ulteriore precisazione; come questa Corte ha, infatti, puntualizzato la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia dell'imputato abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni a lui inviate sebbene destinate al suo assistito deve intendersi revocata *per facta concludentia* laddove il professionista in questione abbia, comunque, accettato l'atto destinato al suo assistito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 settembre 2013, n. 37264).

Tale principio può, tuttavia, valere solo nel caso in cui il destinatario formale dell'atto, cioè il difensore, sia stato nella materiale possibilità di optare fra il ricevere l'atto ed il rifiutarlo formalmente.

Ciò, e qui si rientra nella specificità del caso ora in esame, non è, in particolare, possibile in ipotesi di trasmissione dell'atto tramite posta

elettronica certificata, come avvenuto nella fattispecie reale sottoposta all'esame di questa Corte.

Laddove, infatti, si provveda alla notificazione degli atti attraverso siffatto strumento di comunicazione - nel quale le concrete modalità di trasmissione dell'atto precludono al destinatario di esso di esercitare una scelta fra il riceverlo ed il rifiutarlo, posto che lo stesso viene automaticamente recapitato presso l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (il quale può decidere se aprire o meno il messaggio ma non se riceverlo o meno essendo la fase della ricezione gestita in termini di automatismi informatici) - deve escludersi la possibilità di desumere la tacita rinunzia alla facoltà precedentemente esercitata sol perché l'atto è stato materialmente ricevuto.

Invero, deve a questo punto rilevarsi che - sebbene la forma di notificazione tramite posta elettronica certificata, se eseguita presso il difensore, può essere utilizzata anche in relazione agli atti indirizzati alla parte personalmente, posto che la disposizione di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni con legge n. 221 del 2012, che esclude la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per le notificazioni all'imputato va riferita esclusivamente alle notificazioni eseguite direttamente nei confronti della persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna dell'atto al suo difensore sebbene ciò avvenga nell'interesse dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 settembre 2016, n. 40907) - tale disposizione non può essere tuttavia considerata alla stregua di un comodo *escamotage* per aggirare l'avvenuto legittimo esercizio della facoltà prevista in favore del difensore fiduciario del prevenuto ai sensi dell'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen. di non accettare la notificazione di atti destinati al proprio cliente.

Nel caso, pertanto, dell'utilizzo della posta elettronica certificata, l'avvenuta ricezione da parte del difensore fiduciario del destinatario dell'atto, in quanto si tratta di atto non espressivo di alcuna volontà contraria a precedenti forme di manifestazione di essa, non può certamente valere quale tacita revoca della dichiarazione di non volere accettare gli atti in questione.

Poiché nel caso in esame, per come dianzi rilevato, l'atto con il quale è stata esercitata la *vocatio in ius* dell'imputato di fronte alla Corte di appello è stato a questo notificato in una forma radicalmente viziata in quanto rimesso ad un soggetto non legittimato a ricevere tale atto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Bologna, il vizio che ha colpito tale atto sarebbe stato

suscettibile di essere sanato, secondo la previsione generale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., solamente nella ipotesi in cui la parte si fosse spontaneamente costituita in giudizio (ovvero avesse espressamente rinunciato a comparire), in tal modo dimostrando l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'atto era preordinato.

Poiché, invece, nel caso di specie l'imputato è rimasto contumace, non vi sono elementi per potere desumere l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, che, pertanto, deve essere dichiarato nullo.

Alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio del Costa fa, visto l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., seguito la nullità derivata dell'intero giudizio di gravame.

Dall'accoglimento del ricorso del prevenuto ed all'annullamento della sentenza impugnata, deriva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna che, previa rinnovazione dell'atto nullo, provvederà, in diversa composizione personale, a celebrare nuovamente il giudizio di gravame introdotto con la impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 30 settembre 2013 a carico del Costa.

L'accoglimento della questione di carattere preliminare preclude l'esame del secondo motivo di ricorso nonché di quello formulato in sede di motivi aggiunti.


PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, 12 aprile 2017

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Piero SAVANI)

